

Indicazione dello stato attuale del procedimento
e del sito su cui poter reperire le ulteriori informazioni
relativamente al Ricorso numero 2648/2018 di Ruolo Generale
pendente innanzi alla Prima Sezione del T.A.R. Sicilia Palermo

Il sottoscritto Avvocato Sebastiano Astuto (Codice Fiscale STTSST78C06C351X, PEC sebastiano.astuto@pec.ordineavvocaticatania.it, Fax 095447397) nella qualità di procuratore e difensore costituito della ditta “**Alsama**” di **Debora Giudice** con sede in Canicattì via Sammarco numero 9, P. IVA 02878030846, ricorrente nel giudizio proposto innanzi al TAR Sicilia – Palermo, Sezione Prima ed iscritto al numero 2648/2018 di Ruolo Generale,

Comunica che

- il giudizio incardinato presso il TAR Sicilia -Palermo, Sezione Prima ed iscritto al numero 2648/2018 di Ruolo Generale ha ad oggetto l’impugnazione, previa sospensione dell’efficacia degli effetti, dei seguenti atti e provvedimenti “...1)del D.D.G. N. 1771/3S del 15 ottobre 2018 emesso dal Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, pubblicato nella GURS numero 46 del 26 ottobre 2018 (presso Assessorato delle Attività Produttive), nella parte in cui ha escluso la ditta Alsama di Giudice Debora per i seguenti motivi “...è assente la situazione economica e patrimoniale del periodo in violazione del paragrafo 4.4.1. lett. b) del bando...”;
2) in via subordinata del D.D.G. n. 1443/S del 23.06.2017 con il quale l’Assessorato regionale alle attività produttive ha approvato l’avviso relativo all’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014-2020 nella parte in cui al punto 4.4. stabilisce che “...nel casi sub I, II e III, in assenza della dichiarazione dei redditi, dei bilanci depositati, o della situazione economica e patrimoniale del periodo, il progetto sarà ritenuto inammissibile...”;

3) della nota prot. n. 59130 del 23 ottobre 2018 con la quale il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive ha notificato il D.D.G. N. 1771/3S del 15 ottobre 2018;

4.- di ogni altro atto e provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto o consequenziale ivi compresi, ove occorra;

a.- Decreto Assessorato 1632 3S del 28 settembre 2018 di ammissione al finanziamento all'azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020 e allegato elenco liste ammesse al finanziamento nella parte in cui la ditta Alsama non è stata inserita tra le ditte ammesse al finanziamento;

b.- Decreto Assessorato 1761 3S del 12 ottobre 2018 di ammissione al finanziamento all'azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020 e allegato elenco liste ammesse al finanziamento nella parte in cui la ditta Alsama non è stata inserita tra le ditte ammesse al finanziamento;

c.- Decreto Assessorato 1762 3S del 12 ottobre 2018 di ammissione al finanziamento all'azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020 e allegato elenco liste ammesse al finanziamento nella parte in cui la ditta Alsama non è stata inserita tra le ditte ammesse al finanziamento;

d.- Decreto Assessorato 1770 3S del 15 ottobre 2018 di ammissione al finanziamento all'azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020 e allegato elenco liste ammesse al finanziamento nella parte in cui la ditta Alsama non è stata inserita tra le ditte ammesse al finanziamento;

e.- Decreto Assessorato 1875 3S del 26 ottobre 2018 di ammissione al finanziamento all'azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020 e allegato elenco liste ammesse al finanziamento nella parte in cui la ditta Alsama non è stata inserita tra le ditte ammesse al finanziamento;

f.- Decreto Assessorato 1877 3S del 26 ottobre 2018 di ammissione al finanziamento all'azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020 e allegato elenco liste ammesse al finanziamento nella parte in cui la ditta Alsama non è stata inserita tra le ditte ammesse al finanziamento;

g. Decreto Assessorato 1879 3S del 26 ottobre 2018 di ammissione al finanziamento all'azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020 e allegato al Decreto 1879 3s – Elenco liste ammesse al finanziamento nella parte in cui la ditta Alsama non è stata inserita tra le ditte ammesse al finanziamento; 4

h.- ove occorra, dei Decreti di approvazione degli elenchi provvisori delle operazioni ammesse e finanziabili, sempre nella parte di interesse...”;

- il TAR adito con l’Ordinanza cautelare del 25 gennaio 2019, numero 128/2019 ha accolto l’istanza cautelare e fissato l’Udienza Pubblica per “...*la prima udienza pubblica del mese di marzo 2020...*” (udienza poi rinviata al 16 luglio 2020 per le note vicende legate all’emergenza COVID)

- all’Udienza Pubblica del 16 luglio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione;

- con Ordinanza Collegiale Istruttoria pubblicata il 24 luglio 2020, numero 1572/2020, il Tribunale ha ordinato “...*l’integrazione del contraddittorio...*” autorizzando “...*la notifica per pubblici proclami secondo le modalità in motivazione...*” e differendo “...*la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 3 dicembre 2020, ore di rito...*”.

La decisione è stata adottata ritenendo quanto segue “...*Considerato che, ai fini della decisione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente i cui interessi sarebbero pregiudicati da un eventuale accoglimento;*

Ritenuto, pertanto, necessario ordinare alla ricorrente d’integrare il contraddittorio entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

Ritenuto, opportuno, per economia processuale e malgrado l’assenza di un’istanza di parte, autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito dell’Assessorato regionale delle Attività produttive, per quanto attiene alle agevolazioni previste dal P.O. FESR Sicilia 2014/2020, volte a “promuovere la competitività delle piccole e medie imprese. Obiettivo specifico 3.5. interventi di supporto alla nascita delle nuove imprese. Azione 3.5.1 _02. Aiuti alle imprese in fase di avviamento. Procedura Valutativa a sportello. Regolamento n. 1407/2013 “de minimis”, da effettuarsi entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustiziaamministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra

informazione utile; Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile; ...”;

- ogni ulteriore indicazione o elemento utile, relativamente al giudizio in oggetto, può essere individuata mediante accesso al sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), ed in particolare nell'area “Attività istituzionale” – Sezione “Tribunali Amministrativi Regionali” – sottosezione “TAR Sicilia Palermo”, inserendo poi il numero di registro generale del ricorso numero 2648/2018.=

Catania, 1 agosto 2020

Avvocato Sebastiano Astuto
(firmato digitalmente)